



Osservazioni sul decreto attuativo

AG N. 101

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità

Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera f), della legge 22 dicembre 2021, n. 227

La legge 22 dicembre 2021, n. 227, prevede delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi in materia di disabilità e fornisce indicazioni relative all'istituzione di un Garante nazionale delle disabilità. Essa prevede espressamente, all'articolo 2, comma 2, lett. f), la figura del Garante quale *“organo di natura indipendente e collegiale, competente per la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità”*.

L'istituzione e attivazione di Detto Organo di tutela e promozione rappresenta un ulteriore passo verso la corretta e perfetta applicazione del dettato dell'UNCRPD e degli altri istituti normativi specifici di livello nazionale ed europeo.

Dato l'alto valore civile, sociale e morale incarnato nel provvedimento istitutivo, a ciascuno dei soggetti interessati corre l'obbligo di cooperazione leale per la maggiore operatività ed efficacia dell'Organo istituendo.

Nella definizione delle aree di tutela, gioverà pertanto, individuare in modo chiaro anche all'interno del testo, le materie e le fattispecie oggetto di attenzione da parte del Garante, sia mediante le previste segnalazioni, sia attraverso la propria autonoma iniziativa di verifica.

Senza voler entrare nel merito degli aspetti di maggiore tecnicità insiti nel provvedimento istitutivo, per altro molto ben delineati nella relazione al provvedimento, formulata dal Consiglio di Stato il **21 novembre 2023**, come Associazione rappresentativa degli interessi di persone con disabilità, appare utile richiamare l'attenzione delle Commissioni parlamentari e dell'autorità di Governo sulla sostanza e concretezza delle azioni del Garante nelle quali sono riposte le



aspettative legittime di centinaia di migliaia e forse milioni di persone, di esseri umani, ancora oggi troppo spesso oggetto di discriminazioni di ogni sorta e natura.

Alle donne e agli uomini del Parlamento e del Governo, per quanto già ampiamente consapevoli, si ritiene doveroso rappresentare ancora una volta quali guasti tali azioni discriminatorie causano sulle condizioni fisiche, psichiche e sociali di esseri umani già segnati da uno svantaggio di base, spesso grave e profondo, determinato dalla propria disabilità.

Allo scopo, appare molto utile delineare le aree di discriminazione già nel testo del provvedimento, sia pure per capitoli generali, demandando le specificazioni di dettaglio al previsto regolamento di cui all'art.3, comma 1, al fine di rendere efficaci le disposizioni dell'art. 4, comma 1, lett. a), b), c), e), h), e assicurare certezza di Diritto e operatività dell'Organo.

Occorre infatti costruire quel tessuto di fiducia tra i cittadini e l'amministrazione in tutte le sue articolazioni, molto spesso minato alla base da fenomeni di inadempienza, ritardo, disapplicazione delle norme che causano la frattura con le istituzioni e il senso di straniamento vissuto sovente da molti di noi, persone con disabilità, dalle famiglie e da molti operatori del settore. Solo in tale prospettiva, infatti, assume significato l'istituzione di un Garante a tutela delle persone con disabilità che risulti davvero strumento nuovo, utile per contribuire a dare speranze e certezze a una quota rilevante della popolazione.

Si vuole pervenire a definire un Organo con funzione di tutela, capace di intervenire con poteri autonomi e indipendenti, per garantire quei Diritti troppo spesso pregiudicati da una attuazione parziale o da una violazione piena delle norme.

Per adempiere ai propri compiti, il Parlamento e l'Autorità di Governo, si auspica sappiano dotare il Garante di strumenti appropriati, risorse adeguate, specifiche competenze ed effettivi poteri di intervento, fondati sulla deliberazione ed emanazione di pareri relativi all'immediata attuazione di accomodamenti ragionevoli e/o attivazione di procedure amministrative rapide e incisive.

In concreto, le principali aree di possibile discriminazione e/o violazione suscettibili di ostacolare nelle persone con disabilità il Diritto soggettivo di esprimere le proprie peculiarità di cittadini, nei diversi contesti sociali in ogni ambito, in condizione di parità con gli altri, ossia senza subire discriminazioni di sorta nei molteplici aspetti della vita quotidiana, riguardano:

- a) procedimento di accertamento e riconoscimento dell'invalidità civile, cecità e sordità; revisione del proprio stato di invalidità; concessione di provvidenze e agevolazioni economiche, fiscali, lavorative e di ogni altro genere;
- b) integrazione e inclusione scolastica degli alunni con disabilità fisica, intellettiva e sensoriale; effettivo esercizio del diritto allo studio; fruizione piena e paritaria del



- servizio di trasporto scolastico, dei libri di testo e materiali di studio e di ogni altro presidio specifico di istruzione, formazione e assistenza;
- c) accessibilità completa alle infrastrutture e ai mezzi di trasporto, mediante l'eliminazione delle barriere architettoniche e sensoriali presenti nel contesto urbano ed extra urbano; semplificazione delle procedure di rilascio del contrassegno di circolazione e di attribuzione delle piazzole di sosta dei veicoli al servizio delle persone con disabilità; concessione dei contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche e sensoriali negli edifici di abitazione e/o aperti alla fruizione del pubblico; accessibilità digitale ai dispositivi e ai mezzi d'uso comune quali elettrodomestici, ascensori, ATM; alle app, al web e ai servizi della pubblica amministrazione, delle banche e dei grandi fornitori di prodotti Ecommerce;
- d) accesso incondizionato e completo al sistema di protezione sociale e sanitaria, di prevenzione e di cura, mediante la definizione di percorsi agevolati e l'offerta di supporto economico diretto e/o indiretto, riservato a persone con disabilità grave o gravissima, famiglie e caregivers familiari; agevolazione e sostegno ai progetti di vita personale indipendente; erogazione agevolata di prestazioni sociali e socio-sanitarie connesse alla condizione di disabilità; predisposizione di progetti personalizzati di presa in carico (art.14, legge 328/2000); frequenza presso centri diurni, ospitalità temporanea e/o permanente in strutture residenziali, interventi di assistenza domiciliare;
- e) fruizione di cultura, tempo libero, sport, mediante la rimozione delle barriere architettoniche e sensoriali, nonché la predisposizione di strumenti, dispositivi, adattamenti, capaci di favorire l'accesso a musei, teatri, cinema, luoghi storici e d'arte, palestre, piscine, stadi e palazzetti.

Intorno a queste aree tematiche che insistiamo perché siano elencate nel testo del provvedimento, almeno per sommi capi, proprio quali aree sulle quali chiamare il Garante a presidiare Diritti, effettuare verifiche, ricevere segnalazioni e promuovere opportunità, si gioca ora la credibilità e l'efficacia di un Organo che molti guardarono con scettico disinteresse al tempo della definizione della Legge 227 e che ora continuano a guardare con mille riserve in attesa di vederne l'operato alla prova dei fatti, mentre per una platea vasta di persone con disabilità potrebbe essere alimentata quella speranza di reale tutela in un modo e con una efficacia mai sperimentata fin qui.

Ancora qualche breve osservazione su alcuni articoli e commi del provvedimento che si richiamano in breve. Fra tutti, la necessità di un coinvolgimento vero, costante e permanente delle Associazioni rappresentative delle persone con disabilità nelle attività del Garante, a partire proprio dalla fase di ricevimento delle segnalazioni di cui all'art.4, comma 1, lett.d), ossia dalle associazioni e dagli enti legittimati ad agire in difesa delle persone con disabilità, individuati ai sensi dell'articolo 4 della legge 1° marzo 2006, n. 67.



Presso tali associazioni, legittimate anche dalla Legge, potrebbero essere istituiti i previsti Centri di contatto, considerato che in tal modo verrebbe assicurata non soltanto una generica accessibilità, come postulato dall'art.4, comma 1, lett.d), del provvedimento in esame, ma una efficace funzione di filtro delle segnalazioni e di supporto per i segnalanti, affinché esse risultino pertinenti e puntuali.

Al riguardo, al comma 3 del medesimo art.4, laddove si prevedono modalità di consultazione permanente a cadenza semestrale da parte del Garante con le federazioni delle associazioni della disabilità, si rende non solo opportuno, ma addirittura necessario nella sostanza e coerente con le norme, aggiungere alle federazioni, le cinque associazioni individuate dalla legge 67.

Come indicato nella relazione illustrativa al testo del decreto, all'art.2, i commi 3, 4 e 5 introducono un articolato e rigoroso regime di incompatibilità che concerne sia un lasso temporale antecedente alla nomina, sia un periodo successivo alla scadenza del mandato del Garante, in modo da assicurare le più elevate garanzie di autonomia e indipendenza. È inoltre stabilito il principio di esclusività mediante la previsione di un ulteriore regime di incompatibilità che statuisce l'impossibilità di assumere altri incarichi nel corso dell'espletamento del mandato.

Ebbene, si comprende e si condivide la ferma intenzione di assicurare la massima indipendenza e autonomia del Garante, ma nel contempo si nutre qualche riserva sulle ristrettezze e limitazioni che paiono eccessive in merito al possesso dei requisiti soggettivi e soprattutto all'applicazione delle misure di incompatibilità che rischiano di restringere in modo eccessivo la platea dei potenziali aspiranti all'incarico, con il risultato di rinunciare già in partenza a qualità e competenze che, di tutta evidenza, rischiano di inciampare su condizioni tanto prescrittive da divenire troppo restrittive.

Si nutre qualche dubbio, pertanto, sulla definizione di condizioni, come già evidenziato, tanto restrittive e ci si chiede, nel contempo, se esse siano previste e applicate per il conferimento di incarichi e funzioni di gran lunga assai più rilevanti per attribuzione e risorse.

All'art.3, comma 3, ultimo periodo, si afferma che *"L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso"*.

Al comma 6, sempre ultimo periodo, si afferma che *"Dalla data di istituzione del ruolo autonomo, può confluirci su richiesta il personale già assegnato provvisoriamente all'Ufficio, fermi restando i limiti della relativa dotazione organica"*.

Da un lato, dunque, si prevede un concorso pubblico per il reclutamento del personale, con tempi e costi non stimati e forse non del tutto prevedibili oggi; dall'altro si lascia aperta una via per la stabilizzazione non concorsuale delle unità di personale reclutate in modo provvisorio, nelle more dell'espletamento dei pubblici



concorsi. Forse, sarebbe auspicabile, soprattutto in sede di primo reclutamento delle venti unità previste, individuare formule e procedure dai tempi meno lunghi.

Da ultimo si sottolinea in modo positivo quanto indicato all'art.3, comma 5, che prevede la possibilità di impiego di esperti i quali risulteranno sicuramente preziosi per facilitare ruolo, funzioni, compiti e operatività del Garante. Al riguardo, qualche riga nel testo del decreto sulle modalità di scelta e sui requisiti dei prescelti, potrebbe giovare quale cornice per una definizione puntuale in sede di regolamento, come previsto all'art.3.